



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 3 del 25/01/2024

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 N. 6 - RACCOLTA FUNGHI EPIGEI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO - ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **venticinque** del mese di **gennaio**, convocata per le ore 15:00, presso il Municipio di Faenza, si è riunita la **GIUNTA dell'UNIONE**, alle ore **15:12**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------|
| ISOLA MASSIMO | PRESIDENTE | Presente |
| DELLA GODENZA LUCA | VICE PRESIDENTE | Presente |
| BRICCOLANI STEFANO | ASSESSORE | Presente |
| MALAVOLTI FEDERICA | ASSESSORE | Presente |
| LAGHI DARIO (assessore delegato) | ASSESSORE | Presente |
| NATI MAURIZIO (assessore delegato) | ASSESSORE | Presente |

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il PRESIDENTE, ISOLA MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, CAMPIOLI PAOLO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 N. 6 - RACCOLTA FUNGHI EPIGEI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO - ANNO 2024.

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

Richiamate:

- la Legge n. 352 del 23 agosto 1993 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" che stabilisce all'art. 1 che le Regioni devono provvedere a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei;
- la Legge Regionale n. 6 del 2 aprile 1996, attuativa della Legge 352/1993, avente per oggetto "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge n° 352 del 23 agosto 1993";
- la Legge Regionale n. 15 del 11 novembre 2011 "Modifica alla Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352) con la quale si sono apportate modifiche alla L.R. n. 6 del 2 aprile 1996 relativamente alla "Autorizzazione alla raccolta" (articolo 4), alle "Agevolazioni" (articolo 10), alla "Vendita di funghi freschi spontanei" (articolo 15), alla "Vendita di funghi coltivati" (articolo 16), alla "Certificazione sanitaria" (articolo 17), ai "Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati" (articolo 18) e ai "Compiti di prevenzione e controllo" (articolo 22);
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che all'art. 18, comma 5 attribuisce agli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in relazione al territorio delle aree protette, le funzioni disciplinate dalla Legge Regionale n. 6 del 1996 e per il restante territorio ai Comuni e alle loro Unioni, ad esclusione delle funzioni riservate alla competenza della Regione fra le quali si individuano quelle indicate all'articolo 8 della Legge n. 352 del 1993 e all'art. 8 comma 6 specifica che nei casi in cui la legge attribuisca funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, fermo restando l'esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime, fatto salvo i Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate (articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9);
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018" all'articolo 38 "Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015" si provvede a modificare il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 riconducendo alla Regione Emilia-Romagna l'esercizio di rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei, per i Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco;

DATO ATTO:

- che la L.R. 13/2015, ridefinendo le competenze delle ex Province, rende nulli di fatto

tutti gli accordi sottoscritti fra gli Enti territoriali finalizzati all'unificazione delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 6/1996;

- che fra gli Enti della provincia di Ravenna è da ritenersi pertanto non più valido l'accordo sotto-scritto in data 24/06/2011 Rep. 4647 in particolare in merito ai costi dei singoli tesserini autorizzativi;

- che nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina insistono aree protette di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, che anche per l'anno 2024 non ritiene però di avvalersi della delega, permettendo la raccolta dei funghi in dette aree, ad esclusione delle Zone A) del Parco, come definito nella deliberazione del Comitato Esecutivo n. 26 in data 27/06/2017, ai raccoglitori titolari di tesserino rilasciato dall'Unione della Romagna Faentina;

PREMESSE

Verificato:

- che nei Comuni limitrofi della provincia di Bologna, compresi quelli ricadenti nel territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, è stato approvato un accordo che definisce i costi dei tesserini su tutta la provincia di Bologna e ritenuto utili uniformarsi a tali importi per rispondere alle richieste della Regione non solo, ma anche in quanto un costo inferiore potrebbe propendere a fare passare parte dei raccoglitori nelle aree del versante casolano creando non pochi disagi ai proprietari di boschi ed alla viabilità rurale

- che occorre predisporre anticipatamente tutti gli atti necessari all'avvio della stagione fungina per non arrecare problemi agli utenti;

- che ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 6/1996 sono state rilasciate 2 autorizzazioni alla raccolta riservata in Comune di Casola Valsenio per una superficie complessiva di ha. 190 circa, come da cartografia Allegato A) parte integrante del presente atto e che pertanto su tali aree solo i titolari del diritto potranno riservarsi la raccolta senza limitazioni né temporali né quantitative previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei fondi;

- che all'interno delle aree protette è tassativamente vietato il transito e di conseguenza la raccolta dei funghi epigei nelle Zone A) del Parco della Vena del Gesso Romagnola, come da cartografia Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Motivo del provvedimento:

Tutto ciò premesso si dispongono di seguito le norme da applicarsi alla raccolta dei funghi epigei sul territorio dell'Unione della Romagna Faentina, per l'anno 2024, fino a diversa disposizione della Giunta dell'Unione:

- ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 6/1996, si stabilisce di mantenere invariato in n. 1500 il numero delle autorizzazioni alla raccolta da rilasciarsi per ciascuna annualità;

- ai sensi dell'art. 4, comma 7, il costo dei tesserini viene fissato come di seguito: giornalieri € 6,50 – settimanale € 16,00 – mensile € 25,50 – semestrale € 64,00;

- ai sensi dell'art. 4, comma 8, il prezzo del tesserino annuale per residenti nei Comuni montani, validi esclusivamente per i residenti dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, viene fissato in € 15,00;

- ai sensi dell'art. 6, comma 2, la Giunta dell'Unione intende autorizzare i residenti nei Comuni montani (Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme) alla raccolta per un giorno ulteriore oltre al martedì, giovedì, sabato e domenica, che viene individuato nella giornata di venerdì sul territorio dei tre Comuni;

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) sul territorio dei Comuni montani (Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme), ad esclusione delle aree perimetrare nella

cartografia allegata, in deroga alle disposizioni di legge, solo per i residenti, sarà permessa la raccolta non oltre i Kg. 5,00 giornalieri di funghi per persona, mantenendo comunque le limitazioni quantitative per specie, come stabilito all'art. 5;

- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) è interdetta la raccolta dei funghi nei castagneti da frutto coltivati in coincidenza con le lavorazioni di preparazione alla raccolta, dal 10 agosto al 31 ottobre 2024;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrate;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Pertanto,

LA GIUNTA DELL'UNIONE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

- 1) di determinare in n. 1500 il numero massimo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei da rilasciarsi per l'anno 2024 sul territorio dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Faenza, Castelbolognese e Solarolo;
- 2) di determinare in € 15,00 il prezzo del tesserino annuale per i residenti nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;
- 3) di stabilire che il prezzo degli altri tesserini autorizzativi è fissato, in base alla validità temporale, secondo gli importi di seguito specificati: giornalieri € 6,50 – settimanali € 16,00 – mensili € 25,50 – semestrali € 64,00;
- 4) di dare atto che ai residenti nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, la raccolta dei funghi è consentita, oltre che nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, in una ulteriore giornata individuata nel venerdì;
- 5) di dare atto che ai residenti nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme è consentita la raccolta, in deroga ai limiti di legge, di un quantitativo fino a Kg. 5,00 per persona, rimanendo invariate le limitazioni per specie di cui all'art. 5 della L.R. 6/1996;
- 6) di dare atto che in Comune di Casola Valsenio sono presenti due aree delimitate dalle apposite tabelle, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 6/1996, in cui è stata riservata la raccolta in via esclusiva ai titolari, detta cartografia è allegata al presente provvedimento sotto la lettera A);
- 7) di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 6/1996, è proibita la raccolta dei funghi epigei nella Zona A) di protezione integrale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, come da cartografia allegata sotto la lettera B);
- 8) di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L.R. 6/1996, la raccolta dei funghi epigei nei castagneti da frutto in produzione, è interdetta nel periodo 10

agosto – 31 ottobre 2024 in coincidenza con le operazioni connesse alla raccolta dei marroni;

- 9) di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici URP dell'Unione della Romagna Faentina ed agli Agenti Contabili esterni autorizzati per l'anno in corso alla vendita dei tesserini autorizzativi, al fine di rendere omogenee le procedure di rilascio dei tesserini su tutto il territorio dell'Ente;
- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Corpo di Polizia Provinciale di Ravenna ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna per le motivazioni di ordine di controllo e sanzionatorio.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


Verbale n. **2** del **25.01.2024**


IL PRESIDENTE
ISOLA MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO

Legenda
ALLEGATO A
Scala 1.25.000

- catasto_casola
- AREA Riservata -Frassineta
- AREA Riservata - Pifferi





Legenda
ALLEGATO B
Scala 1:25.000

- catasto_brisighella
 - catasto_casola
 - catasto_riolo
 - ZONA A
- CTR 5.000

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2024 / 362
del SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA*

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 N. 6 - RACCOLTA FUNGHI EPIGEI -
DISPOSIZIONI ATTUATIVE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE DELLA
ROMAGNA FAENTINA - COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, RIOLO TERME,
CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO - ANNO 2024

Il Responsabile del Servizio

richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con l'apposizione del visto di regolarità attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 15/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
GHIRELLI FABIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2024 / 362
del SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA*

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 N. 6 - RACCOLTA FUNGHI EPIGEI -
DISPOSIZIONI ATTUATIVE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE DELLA
ROMAGNA FAENTINA - COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, RIOLO TERME,
CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO - ANNO 2024

Dato atto che il Dirigente del Settore

richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con l'apposizione del parere di regolarità tecnica attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/01/2024

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
ANGELINI LUCIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Proposta n. 2024 / 362
SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 N. 6 - RACCOLTA FUNGHI EPIGEI -
DISPOSIZIONI ATTUATIVE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE DELLA
ROMAGNA FAENTINA - COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, RIOLO TERME,
CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO - ANNO 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 18/01/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 3 del 25/01/2024

SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA

**Oggetto: LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 N. 6 - RACCOLTA FUNGHI EPIGEI
- DISPOSIZIONI ATTUATIVE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE
DELLA ROMAGNA FAENTINA - COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO,
RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO - ANNO 2024**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/01/2024.

Li, 31/01/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)